



**Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 27/06/2013) 28-08-2013, n. 19832
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)**

Procedimento

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

Retribuzione

TRIBUTI LOCALI

Fatto	Diritto	P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA		
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE		
SEZIONE LAVORO		

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27768-2010 proposto da:

[REDAZIONE] A.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA [REDAZIONE], presso lo studio dell'avvocato [REDAZIONE], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDAZIONE], giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

[REDAZIONE] (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA [REDAZIONE], presso lo studio dell'avvocato [REDAZIONE], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDAZIONE], giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 676/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/07/2010 r.g.n. 49/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato ~~STEFANINI FABIO~~ per delega ~~NICOLA SAVATORE~~;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22.7.2010, la Corte di Appello di Torino respingeva il gravame proposto dalla [REDACTED] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di [REDACTED], riconoscendo il diritto del predetto al trattamento economico previsto dal CCNL Multiservizi, quale socio lavoratore alle dipendenze della società, con mansioni di addetto alla portineria presso vari stabili adibiti ad uffici, sin dal gennaio 2002, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 142 del 2001, e disposto la condanna della società al pagamento di Euro 29.959,08, a titolo di differenze retributive, ed alla restituzione della quota sociale di Euro 516,46. La Corte del merito rilevava che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, anche prima dell'esplicito riconoscimento da parte della cooperativa con lettera del 29.3.2005, erano tali da denotare la natura subordinata del rapporto e che, con riguardo a quanto previsto dalla L. n. 142 del 2001, art. 3, comma 1, la disposizione non era limitata ad assicurare i soli minimi retributivi "costituzionali" (paga base, contingenza e tredicesima), ma ogni voce retributiva contrattuale, come confermato dall'art. 6 stesso testo normativo, che prevedeva l'applicabilità ai soci lavoratori di una contrattazione collettiva più estesa, comprendente anche quella di livello locale od integrativo, non compresa nella previsione dell'art. 3. Il legislatore - secondo il giudice del gravame - aveva, infatti, inteso realizzare un significativo avvicinamento nel graduale processo inteso alla parificazione del socio lavoratore e quello del lavoratore subordinato, in coerenza con lo spirito complessivo della L. n. 142 del 2001, che aveva esplicitamente indicato che il rapporto di lavoro subordinato si aggiungeva e coesisteva con quello di carattere societario. Il tenore letterale dell'art. 3 escludeva qualsiasi differimento della sua efficacia precettiva e la disposizione dell'art. 6 faceva riferimento al momento successivo alla L. n. 142 del 2001 in cui la cooperativa, con il regolamento, richiamando i contratti collettivi relativi ai rapporti di lavoro subordinato, poteva prevedere l'applicabilità di contrattazione ulteriore oltre quella nazionale. Riteneva che, pertanto, il lavoratore avesse diritto al trattamento economico previsto per il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, con riferimento ai minimi previsti per tutti gli istituti della contrattazione nazionale di categoria. Con riguardo alla connotazione del lavoro come continuo o meno, la Corte, valorizzando le mansioni del P. di addetto al servizio ricezione come unico addetto del turno, rilevava come erano tollerate solo pause di due o tre minuti e che pertanto non poteva ritenersi la discontinuità della prestazione espletata.

La Delib. assembleare 18 giugno 2005 e Delib. 29 aprile 2006 non erano, poi, secondo la Corte di Torino, opponibili al P., in quanto non adottate in conformità a quanto previsto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6 ai fini della riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, non potendo peraltro ritenersi che fosse possibile derogare in peius al trattamento economico complessivo se non riducendo i trattamenti economici ulteriori di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) a titolo di maggiorazione retributiva o di ristorno o attraverso l'imposizione di versamenti nelle casse della cooperativa, con la conseguenza che doveva ritenersi illegittima la trattenuta forzosa delle quote di t.f.r. maturate, del 50% dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, dei compensi per festività, indennità di malattia, la cui riduzione non rientrava nelle possibilità di riduzioni stipendiali previste dall'art. 6 della legge citata. Sul rilievo che non vi era stata contestazione specifica dell'analitico conteggio delle spettanze rivendicate, riteneva che la richiesta di c.t.u. rispondesse a finalità meramente esplorative. Infine, quanto alla restituzione della quota sociale, affermava la competenza del giudice del lavoro e la insussistenza della denunciata extrapetizione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società con cinque motivi. Resiste il P., con controricorso.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, osservato che la parte ricorrente, dopo la rinuncia al mandato del proprio difensore di cui aveva avuto tempestiva conoscenza, non ha ritenuto di nominare nuovo legale per la partecipazione all'udienza di discussione e che pertanto non si configura alcuna lesione dei suoi diritti di difesa.

Con il primo motivo, la società denuncia falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 3 per essere la sentenza in violazione della L. n. 142 del 2001, art. 6, dell'art. 12 preleggi e dell'art. 45 Cost..

Assume che la [redatto] con regolamento approvato il 5.12.2004 ai sensi della L. n. 142, art. 6, nel dichiarare, all'art. 10 dello stesso, applicabile per i rapporti di lavoro subordinato - ed esclusivamente per il trattamento economico minimo - il CCNL per il personale dipendente di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, ne demandava l'entrata in vigore al 1.1.05 e sostiene che proprio per disposizione dell'art. 6, l'art. 3 non poteva trovare applicazione per il periodo antecedente al 1.1.2005, considerato che il rapporto intercorso fino all'entrata in vigore del Regolamento doveva ritenersi di natura meramente associativa.

Richiama la circolare del Ministero del Lavoro che prevedeva che, in assenza di Regolamento, il rapporto dovesse intendersi di natura subordinata. Secondo la ricorrente, unico significato attribuibile al Regolamento - se non si vuole ritenere l'art. 6 inutile replica di quanto già previsto dall'art. 3 - è che solo dalla sua entrata in vigore i soci lavoratori subordinati avrebbero avuto diritto a percepire compensi non inferiori ai minimi retributivi previsti dal CCNL di settore. Richiama, poi, il testo dello stesso art. 3, art. 2- bis, per desumerne la correttezza della interpretazione fornita ed assume che, in base all'art. 12 preleggi, non possa che attribuirsi tale significato alla norma, considerando anche che, in caso contrario, le cooperative non avrebbero avuto il tempo di adeguarsi alle nuove previsioni, con notevole aumento dei "costi interni" degli enti mutualistici. La forza espansiva dell'art. 36 Cost. era da bilanciare con altro valore costituzionalmente protetto quale quello dell'art. 45 Cost., che riconosce la funzione sociale della cooperazione e ne favorisce l'incremento, e l'interpretazione fornita dalla Coteco è quella maggiormente conforme alla Costituzione.

Con il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 32 bis c.c.n.l.

servizi di pulizia, servizi integrati e multiservizi, errata valutazione delle risultanze probatorie e conseguente errata individuazione del divisore mensile applicabile per calcolare la paga oraria. Assume che la qualificazione del P. come lavoratore "continuo" non sia corretta: la Coteco, con lettera del 29.3.2005, gli aveva comunicato la "conferma" della qualifica di socio cooperatore reception a far data dal 1.1.2005, specificando per il futuro la tipologia di lavoro subordinato e l'inquadramento al secondo livello contrattuale, con applicazione delle tabelle retributive di cui al c.c.n.l. e con indicazione della durata del lavoro settimanale pari a 45 ore prevista per i custodi e guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili, per cui la retribuzione era stata calcolata secondo i parametri di un lavoratore discontinuo.

Per le mansioni di custodia e di semplice attesa doveva avversi riguardo a quanto stabilito dal R.D. n. 692 del 1923 ed a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del c.c.n.l., ma, usufruendo il P. di molteplici tempi intermedi di sosta, le attività svolte rientravano tra quelle previste anche dal R.D. n. 2657 del 1923, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, cui non è applicabile la limitazione di orario sancita dal R.D.L. n. 692 del 1923, art. 1 in 40 ore settimanali ed applicazione, quindi, dell'art. 32 bis c.c.n.l. Evidenzia l'illogicità delle conclusioni della Corte anche alla stregua di quanto affermato dai testi sulla possibilità, per il P., di effettuare a proprio piacimento alcune pause fisiologiche e non, con molteplici tempi intermedi di sosta, e la necessità di operare il calcolo dello straordinario a partire dalla 46 ora settimanale, con applicazione del divisore mensile pari a 195.

Con il terzo motivo, la società cooperativa si duole della violazione e della falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1 e dell'art. 2519 c.c., evidenziando l'opponibilità delle Delib. assembleari non impugnate e rilevando che, pur disponendo la L. n. 142 del 2001, art. 6 che, all'interno della delibera di un piano di crisi aziendale possono esse adottate Delib. atte a garantire forme economiche di apporto da parte dei soci lavoratori e che non può il regolamento contenere disposizioni derogatorie sfavorevoli rispetto al trattamento retributivo minimo previsto dal c.c.n.l., ciò non vieta in alcun modo che la Cooperativa possa comunque ritenersi libera di deliberare forme di apporto senza dichiarare lo stato di crisi. L'art. 2519 c.c. dispone che alle cooperative si applicano le norme sulla società per azioni in quanto compatibili e quindi la Delib. resa dall'assemblea con le prescritte maggioranze vincola tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissidenti e le Delib. che hanno disposto la rinuncia all'erogazione della carenza di malattia ed all'integrazione della malattia conto ditta ed alla corresponsione di tutte le festività, nonchè la costituzione di un fondo in cui confluiva il 50% di tredicesime e quattordicesima, sono assolutamente legittime.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce insufficiente motivazione circa la negata ammissione della c.t.u. contabile sui conteggi prodotti dal P. e sostiene che la contestazione sull'an renda

irrilevante la mancata contestazione dei conteggi relativi al "quantum".

Infine, ascrive alla decisione impugnata la violazione e la falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 5, osservando, a sostegno della fondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale, che l'accessorietà e la "vis attractiva" presupponga una consequenzialità logico-giuridica tra la domanda principale di pagamento delle differenze retributive ai sensi del c.c.n.l. di settore e quella accessoria di restituzione integrale della quota sociale, che nella specie non può essere ritenuta sussistente.

Il ricorso è infondato.

Va, preliminarmente, rilevato che non risulta riprodotto il testo integrale del regolamento della società cooperativa e che ne è omessa la produzione nei termini richiesti con riguardo al giudizio di legittimità. Al riguardo è stato sancito che "in tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi" (cfr. Cass., sez. un., 3.11.2011 n. 22726).

Ciò comporta che l'onere possa ritenersi soddisfatto solo ove venga effettuata tale ultima specifica indicazione, ed il principio è stato ribadito da ultimo da Cass. 9.4.2013 n. 8569, secondo cui, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di dogianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame. A ciò consegue che il mero richiamo di atti e documenti del giudizio di merito, dei quali venga lamentata la mancata o erronea valutazione, non è sufficiente ove il ricorrente si limiti, come nel caso esaminato, soltanto ad indicarli, senza riprodurli, neppure individuando in quale sede processuale siano stati prodotti.

Il motivo va poi disatteso, perché deve ritenersi conforme alla lettura della normativa di legge ritenere che i minimi retributivi siano da intendere riferiti a quelli contrattuali anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento. La L. n. 142 del 2001, art. 3, comma 1, prevede che "Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo".

L'art. 6 della legge citata dispone, poi, che "Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio". Il regolamento deve contenere in ogni caso, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. La società ricorrente sostiene che l'art. 6 sarebbe pleonastico ove si attribuisse all'art. 3 il significato indicato dalla Corte del merito e che la diversa tesi propugnata sarebbe avvalorata sia dalla circolare n. 10 del 18.3.2004 del Ministero del lavoro secondo la quale in mancanza di adozione di regolamento interno (da adottare entro il termine del 31.12.2004) le società cooperative non possono inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello subordinato, sia dalla L. n. 142 del 2001, art. 3, comma 2 bis, che prevede per le cooperative della piccola pesca, la possibilità di derogare in pejus al trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. di riferimento per i propri soci in base a criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno.

Ma il significato che vorrebbe trarsi dalle citate disposizioni non è affatto quello sostenuto dalla CoTe.Co, posto che, diversamente da quanto dalla stessa sostenuto, sia la circolare che la L. n. 142, art. 3, comma 2 bis prevedono proprio che una eventuale deroga sia consentita solo attraverso il regolamento, con ciò confermando proprio il contrario, ossia che prima dello stesso doveva avversi riguardo, per la regolamentazione dei rapporti dei soci lavoratori, alla disciplina contrattuale, automaticamente applicabile con riferimento ai minimi individuati dalla stessa.

Il CCNL è applicabile anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento ai soci delle cooperative e queste ultime sono, pertanto, tenute a corrispondere un trattamento economico non inferiore i minimi contrattuali previsti dai CCNL del settore di appartenenza.

Per le altre parti del contratto trovano applicazione gli articoli che le cooperative hanno dichiarato di applicare. Il minimo contrattuale va rispettato, quindi, oltre che per la retribuzione, anche per le altre voci retributive (straordinario, festivo, ecc.).

Le cooperative devono definire un regolamento interno, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti di lavoro che intendono attuare, con i soci lavoratori. Il regolamento deve contenere, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per i rapporti di lavoro subordinato, e il richiamo alle norme vigenti per i rapporti di lavoro di natura diversa. A questo proposito, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto ai trattamenti retributivi previsti dal CCNL del settore di appartenenza o della categoria affine e la clausola eventualmente contenente disposizioni peggiorative è nulla. Infine, è prevista l'attribuzione all'assemblea dei soci della facoltà di deliberare, in caso di necessità, piani di crisi aziendale, con possibilità di imporre, in tal caso, versamenti di denaro nelle casse della cooperativa a titolo e di riduzione dei trattamenti economici integrativi.

Dal contesto delle disposizioni esaminate non emerge affatto che l'intento del legislatore sia stato, come sostenuto dalla ricorrente, quello di procrastinare l'applicazione del contratto collettivo all'entrata in vigore del regolamento, quanto piuttosto quello di demandare a quest'ultimo possibilità derogatorie, escluse, tuttavia, nei riguardi dei soci lavoratori subordinati in relazione ai trattamenti retributivi previsti dai c.c.n.l. del settore di appartenenza o della categoria affine.

Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. Oltre al rilievo che non risulta depositato il c.c.n.l. e che valgono al riguardo le argomentazioni svolte in precedenza con riferimento alla produzione documentale, deve osservarsi che le deposizioni rese dai testi escusci sono da ritenersi correttamente interpretate in mancanza di rilievi adeguati atti a smentirne la portata per vizi motivazionali non idoneamente indicati. E' stato, invero, reiteratamente osservato da questa Corte che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, tra le altre, Cass. 21.7.2010 n. 17097, Cass. 15.4.2011 n. 8767, Cass. 12362/2006).

Nella specie non risultano vizi logici e contraddizioni della sentenza impugnata tali da inficiarne l'impianto motivazionale, posto che è stato conferito rilievo decisivo alla circostanza, emersa dalla istruttoria, che erano tollerate solo pause fisiologiche e che ciò deponeva nel senso della continuità della prestazione, con conseguente legittimità del divisore applicato per il calcolo dello straordinario.

In ordine al terzo motivo di dogianza, deve ritenersi che, secondo la disciplina speciale prevista dalla L. n. 142 del 2001, il socio lavoratore di cooperativa, nel momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce alle disposizioni stabilite dal regolamento interno, tra le quali la possibilità per la società, in caso di crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi (L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, lett. d)) e di prevedere altresì forme di apporto anche economico da parte del socio lavoratore al solo scopo di superare la difficoltà economica in cui versa l'impresa (L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, lett. e)).

Al riguardo va richiamata anche la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, della Legge in esame la quale, nello stabilire il principio generale dell'inderogabilità in pejus del trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1, prevede esplicitamente alcune eccezioni, tra cui proprio quelle conseguenti alla Delib. del "piano di crisi aziendale".

Queste due ipotesi, però, presuppongono in primo luogo l'esistenza di un regolamento della cooperativa ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 6 e in secondo luogo la legittima Delib. da parte dell'assemblea di un "piano di crisi aziendale" che disponga anche ai sensi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) della stessa legge. Questa Delib. ha dunque natura e carattere di eccezionalità e si collega eziologicamente ad una oggettiva e riconoscibile situazione di crisi.

Al riguardo, quindi, si ritiene che, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la Delib. del "piano di crisi aziendale" debba contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare:

- l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
- la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
- uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.

La deroga in peius correttamente è stata ritenuta consentita solo nelle ipotesi espressamente previste e non estensibili della Delib.

di crisi aziendale o di un piano di avviamento ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 6.

In relazione al quarto motivo, è sufficiente osservare, in conformità a quanto già affermato da questa Corte che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (cfr. Cass. 18.2.2011 n. 4051, Cass. 19.1.2006 n. 945). Né può ritenersi che la c.t.u. nel caso in esame potesse supplire alla carenza di contestazione evidenziata, atteso che la parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, non potendo la stessa assumere una funzione meramente esplorativa (cfr., in tali termini, Cass. 6.6.2003 e, tra le altre, Cass. 14.2.2006 n. 3191, Cass. 18.4.2008 n. 10202, Cass., ord. sez. 6, 8.2.2011 n. 3130).

Infine, deve rilevarsi l'infondatezza anche del quinto motivo, osservandosi che tra la domanda principale di pagamento di differenze retributive e quella accessoria di restituzione integrale della quota sociale sussiste la consequenzialità logico-giuridica idonea ad attrarre la competenza in relazione a quest'ultima nell'ambito di quella funzionale del giudice del lavoro.

Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2013

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati